



Mestre, 16.07.2014
PG 2014/302485
Fasc. 2014/ 3

Oggetto: Servizio Taxi con autovettura: disposizione in merito alle sostituzioni alla guida, ai sensi Art. 24 Regolamento Comunale, effettuate tramite contratto di gestione stipulato tra titolare e titolare con impresa familiare;

IL DIRETTORE

Vista la legge quadro statale n.21 del 1992 (art.10, comma 4), la legge regionale n.22 del 1996 (art.16, comma 4), il *Regolamento per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea taxi e noleggio con conducente con autovettura* di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 01.03.1999 e successive modificazioni e integrazioni (artt. 24 e 25), la legge n. 27/2012 art. 36 (legge di conversione del dl Liberalizzazioni);

Esaminate le richieste pervenute da alcuni titolari di licenza taxi che hanno costituito impresa familiare, in merito alla possibilità di sostituire alla guida altri titolari effettuando la sostituzione tramite il proprio collaboratore familiare;

Premesso che l'art.24 del sopra citato Regolamento Comunale, consente ai titolari di licenza taxi di avvalersi per la sostituzione temporanea alla guida dello stesso di persone in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, prescrivendo precise forme che regolano il rapporto di lavoro con il sostituto:
comma 4: Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche con un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

Considerato che nel caso di contratto di gestione stipulato tra titolare e altro titolare che abbia costituito impresa familiare, se viene dichiarato che la sostituzione viene di fatto svolta dal collaboratore familiare, l'attività del collaboratore familiare può essere considerata come attività svolta per conto dell'impresa familiare ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Comunale e quindi non come lavoro dipendente, autonomo o d'impresa svolto al di fuori dell'impresa familiare;

Considerato che, se nel contratto di gestione stipulato con l'impresa familiare viene chiaramente indicato il soggetto che sarà alla guida dell'autovettura, in caso di eventuali violazioni o reclami il responsabile è identificabile;

DISPONE

Le comunicazioni di sostituzione alla guida nell'orario di turno assegnato del titolare di licenza con altro titolare costituito in impresa familiare, devono essere regolate da contratto di gestione non superiore a sei mesi stipulato con il titolare dell'impresa familiare e devono indicare chiaramente, oltre ai periodi di sostituzione, il soggetto che effettua fisicamente la sostituzione (il titolare o quale dei collaboratori se più di uno).

Il Direttore

Ing. Franco Fiorin

Direzione Mobilità e Trasporti
ing. Franco Fiorin

Settore Trasporti

Servizio-Trasporti Pubblici non di
Linea e Autorizzati, Parcheggio e
Carburanti
dott. Federico Ballarin

V.le Ancona, 59
Venezia-Mestre
tel. 0412749348
fax 0412749337

Responsabile procedimento:
dott. Federico Ballarin
federicoballarin@comune.venezia.it

Orario al pubblico:
lun: 09.30/12.30,
ven.: 09.30/12.30

previo appuntamento
merc. 15.00/17.00.



CITTA' DI
VENEZIA

